



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI POTENZA

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	SOVIERO	FRANCESCO	Presidente
<input type="checkbox"/>	DI PUCCHIO	PAOLO	Relatore
<input type="checkbox"/>	LAIETA	ANGELO ROCCO CARMEL	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 581/2019
depositato il 08/10/2019

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09220190004238055000 TARI 2009
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09220190004238055000 TARI 2010
contro:

AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - POTENZA

proposto dal ricorrente:

85059 VIGGIANO PZ

difeso da:

BRANCALE DANIELE
VIA APP MERID NORD 141 85037 SANT'ARCANGELO PZ

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 581/2019

UDIENZA DEL

02/03/2020 ore 11:00

N°

15/3/2021

PRONUNCIATA IL:

02/03/2020

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

08/01/2021

Il Segretario

Asm

Svolgimento del processo

Con ricorso ed istanza di reclamo/mediazione ex art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92, depositato in data 08.10.2019, la società _____ con sede legale in _____ - 85059 Viggiano (PZ), P. IVA 01063530768, in persona del legale rappresentante sig. _____ rappresentata e difesa dal Dott. Daniele Brancale, si opponeva alla cartella di pagamento n. 09220190004238055000 di € 42.796,61, notificata a mezzo PEC il 19.03.2019, contro Agenzia delle Entrate. - Riscossione per la Provincia di Potenza.

Il suddetto provvedimento impositivo veniva emesso a seguito di mancato pagamento della TARSU al Comune di Viggiano per gli anni 2009 e 2010 per l'importo di € 24.548,00 e del contributo consortile al Consorzio di Bonifica Alta Val D'Angri per l'anno 2016 per contributo acqua potabile per l'importo di € 17.335,00, il tutto oltre oneri di riscossione e diritti di notifica.

Eccepiva la ricorrente: - in via pregiudiziale, in riferimento ai ruoli nn. 2019/000596 e 2019/000597, nullità della cartella per mancanza di potere e di legittimazione attiva alla riscossione dei tributi in nome e per conto del Comune di Viggiano da parte dell'Agente alla Riscossione in assenza di apposita delibera dell'Ente impositore che autorizzava il suddetto Agente alla riscossione coattiva delle proprie entrate a far data 01.07.2019; - in via principale, nullità della cartella per omessa notifica dell'avviso di accertamento ad essa sotteso in violazione dell'art. 65, comma 5 del Regolamento comunale IUC; - in via subordinata, nullità della cartella per intervenuta decadenza quinquennale (entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento del tributo avrebbe dovuto essere effettuato) del Comune di Viggiano al diritto di riscuotere le somme iscritte a ruolo.

Chiedeva la società ricorrente alla Commissione, con riferimento ai ruoli nn. 2019/000596 e 2019/000597, in via pregiudiziale, voler dichiarare nulla e/o illegittima la cartella opposta per mancanza di legittimazione attiva dell'Agente, in via principale, voler dichiarare nulla e/o illegittima la cartella per palese violazione dell'art. 65, comma 5 del Regolamento comunale IUC, in via subordinata, voler dichiarare nulla e/o illegittima la cartella per intervenuta decadenza del diritto a riscuotere la pretesa relativa agli anni 2009/2010.

Con riferimento al ruolo n. 2019/000553, chiedeva parte attrice, in via principale, voler dichiarare la nullità della cartella per insanabile difetto di motivazione in violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente per omessa notifica dell'atto presupposto in merito alla pretesa del Consorzio di Bonifica Alta Val D'Angri.

In riferimento a tutti i suddetti ruoli, chiedeva alla Commissione di voler dichiarare la nullità della cartella per violazione dell'art. 12, comma 4, DPR n. 602/73P per mancata dimostrazione in merito dell'esecutività dei ruoli, e, allegando ed invocando a sostegno giurisprudenza di CTP, di CTR e della SC di Cassazione, concludeva con la richiesta e vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, quantificate in nota spese, da distrarre direttamente in favore del difensore antistatario.

Il 24.10.2019, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione si costituiva in giudizio chiedendo, in via preliminare, l'integrazione del contraddittorio con il Comune di Viggiano ed il Consorzio di Bonifica Alta Val D'Angri, nel merito, contestava tutte le eccezioni sollevate da parte attrice rivendicando la legittimità del suo operato e chiedeva fosse riconosciuta la sua carenza di legittimazione passiva in capo agli Enti impositori con conseguente estromissione a qualsiasi eventuale condanna alle spese di giudizio e, per quanto di sua competenza, chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di giudizio quantificate in distinta nota spese allegata.

Motivi della decisione

La Commissione, esaminata la documentazione allegata agli atti processuali, sentito il difensore della società contribuente, riunita in Camera di Consiglio, ritiene che il ricorso possa essere parzialmente accolto.

Ai fini della decisione della controversia, questo Collegio Giudicante ha preso in esame le eccezioni di parte attrice sollevate nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossioni vertenti sulla sua mancanza di legittimazione attiva alla riscossione dei tributi per conto del Comune di Viggiano, sulla decadenza quinquennale al diritto a riscuotere e sulla nullità della cartella riguardo la pretesa del Consorzio di Bonifica per insanabile difetto di motivazione non essendo stato notificato alcun atto prodromico; la Commissione ha preso anche in esame le richieste dell'Agente che chiede, in via preliminare, l'integrazione del contraddittorio con gli Enti creditori e rivendica, per quanto di sua competenza, la legittimità del suo operato avendo emesso il provvedimento opposto sulla base dei ruoli trasmessi.

Quanto alla richiesta preliminare dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, questo Collegio ritiene che, per l'estensione del contraddittorio agli Enti creditori, era onere dell'Ufficio convenuto la loro preventiva chiamata in causa con idonei mezzi di informazione.

Passando all'esame di merito, la Commissione considera fondata l'eccezione di decadenza della pretesa impositiva nei confronti del Comune di Viggiano trattandosi di TARSU relativa agli anni 2009/2010; considera, invece infondata l'eccezione di difetto insanabile di motivazione riguardo la pretesa del Consorzio di Bonifica per mancata notifica dell'atto prodromico. Infatti, in base alla Sentenza n. 14407/2014 della SC di Cassazione ed a seguito di diffuso orientamento giurisprudenziale, **non esiste alcun obbligo in capo al consorzio di notificare un avviso di accertamento prima della trasmissione dei ruoli all'Esattore.**

Ciò stante, senza entrare nel merito degli altri motivi del gravame che restano assorbiti, il ricorso deve essere parzialmente accolto.


Quanto alle spese di giudizio, la Commissione, considerato l'esito della controversia, ne dispone l'integrale compensazione tra le parti in causa.

PQM

La CTP accoglie in parte il ricorso relativamente alla TARSU richiesta. Rigetta nel resto. Compensa le spese.

Così deciso in Potenza il 2.03.2020.

Il Relatore
Dott. Paolo DI PUCCHIO



Il Presidente
Dott. Francesco SOVIERO

